

STATUTO

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

1.1 È costituita l'Associazione denominata **"MITCH'93 ASSOCIAZIONE - DAVIDE ANTONIO LABIANCA"**. L'Associazione, potrà ricomprendere nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1.2 L'associazione è disciplinata dal presente Statuto dal Codice del Terzo Settore, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria.

1.3 Lo statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile la partecipazione degli associati alla organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

1.4 L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede

2.1 L'Associazione ha sede in Trinitapoli in Viale I Maggio snc.

2.2 Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del Terzo Settore. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente Statuto. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, per fini di solidarietà sociale. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 4 - Oggetto

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi meramente filantropici di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione ha come scopo l'esclusivo perseguimento di

finalità di solidarietà sociale.

L'associazione con diverse attività e differenti manifestazioni, si attiva per la raccolta di fondi da destinare per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie ed in generale sulle malattie del sangue e per il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria e in particolare ha come obiettivo la lotta contro la leucemia, la lotta contro le malattie del sangue e l'assistenza socio-sanitaria anche per le altre patologie.

L'Associazione potrà patrocinare, promuovere, organizzare, gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, manifestazione, pubblicazione ed attività per: - contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere problemi di diagnosi e terapia delle leucemie e altre patologie inerenti le malattie del sangue; - promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca e assistenza esistenti, finanziando gli studi e le ricerche per la prevenzione la cura delle leucemie e delle "malattie del sangue" anche attraverso la formazione di nuovi ricercatori attraverso progetti mirati; - promuovere ogni opportuna iniziativa anche per attuare il coordinamento sinergico tra le varie associazioni idonee a soddisfare compiutamente l'assistenza ai pazienti; - facilitare gli scambi d'informazione scientifica, patrocinare e organizzare convegni, sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie e alle "malattie del sangue"; - collaborare con le autorità, con gli istituti ed i servizi dipartimentali universitari e con le altre istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi strutture ed attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie. Ai fini predetti l'Associazione si avvarrà dei mezzi finanziari di cui potrà disporre in proprio ovvero convenzionandosi con enti pubblici e con privati. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascun settore, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

I fondi raccolti verranno così impiegati:

- contribuire alle spese delle famiglie che hanno figli e altri familiari ammalati di leucemia o di altre malattie del sangue e di altre patologie;
- istituire borse di studio per medici per lo sviluppo della ricerca sulle leucemie e sulle "malattie del sangue";

- acquistare strumentazioni ospedaliere e di laboratorio per dotare i centri ospedalieri e di ricerca dell'attrezzatura necessaria;

- predisporre e/o organizzare, in qualunque modo centri per ospitare i malati ed i loro familiari, nonché laboratori per ricerche scientifiche. La destinazione dei fondi verrà autonomamente deliberata dal Consiglio Direttivo che ne dovrà rendere edotta l'assemblea dei soci almeno una volta all'anno;

- devolvere i fondi raccolti direttamente a società, Enti, soggetti per il raggiungimento dei fini sopra descritti.

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Nei limiti dei propri scopi non di lucro l'Associazione potrà promuovere ogni forma di espressione umanitaria come incontri, conferenze, collegarsi con gruppi che perseguono le stesse finalità, stipulare convenzioni con enti ed istituzioni pubbliche, cooperative ed associazioni, promuovere studi, seminari, feste, viaggi, meeting, serate culturali ed altre iniziative volte a promuovere gli scopi dell'associazione;

- procedere alla redazione ed edizione di pubblicazioni periodiche e non, inerenti alle attività dell'associazione:

- promuovere l'informazione riguardo ad argomenti di importanza rilevante che siano di interesse pubblico e sociale, di livello locale e non, tenendo strettamente conto dei fini dell'associazione.

L'Associazione potrà anche compiere qualsiasi attività negoziale, necessaria per il raggiungimento degli scopi associativi.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'associazione, in concomitanza di celebrazione di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

L'associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al raggiungimento del proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative purché nei limiti consentiti dalla legge.

Non è consentita all'Associazione l'esercizio della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgano direttamente, in ambiti e secondo modalità definite con D.P.R. 20 marzo 2003 numero 135 ai sensi dell'articolo 10, comma 4 D.Lgs citato.

Art. 5 - Volontari e lavoro retribuito

L'Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile e nel rispetto della stessa di lavoratori

dipendenti e di volontari.

Art. 6 - Durata

L'associazione ha durata indeterminata

Titolo II - Associati

Art. 7 - Requisiti

Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione che si impegnano a rispettarne lo Statuto e/o il Regolamento.

L'associazione è improntata al principio della "porta aperta" e chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un Consigliere appositamente delegato dal Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il Consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei Soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Qualora se ne presentasse la necessità, sarà facoltà del Consiglio stesso richiedere tutta la necessaria documentazione prevista dalle Leggi vigenti in ordine alla moralità, precedenti penali, dedizione ad alcolismo e droga ed a quant'altro il Consiglio riterrà indispensabile.

Art. 8 - Diritti

I Soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) recedere dall'appartenenza all'associazione, in tal caso la comunicazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata indirizzata agli amministratori ed opera con effetto immediato.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Art. 9 - Doveri

I Soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere degli Organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 10 - Esclusione dell'Associato

Il Consiglio direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

Il Socio sottoposto al provvedimento di esclusione deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri, laddove eletto, e in mancanza all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Il Collegio dei Probiviri o, in mancanza, l'assemblea dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Il provvedimento di esclusione è esecutivo dal momento della comunicazione di cui al punto precedente.

Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa.

In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera u) dello Statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - se ed in quanto istituito - ovvero agli altri competenti Uffici, con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente, ed è altresì trasmesso alla rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti, e precisamente dal contributo iniziale e dalla quota annuale decisa dal Consiglio direttivo;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) da attività di raccolta fondi;
- h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai Volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
- l) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le quote sociali sono intrasferibili.

L'Associazione, ai sensi della normativa vigente in materia,

non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 - Bilancio Sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del Terzo Settore) la redazione del Bilancio Sociale è facoltativa. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a centomila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ed ai dirigenti

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo, laddove eletto, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- d) il Revisore Legale, laddove eletto, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei Revisori dei Conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) il Collegio dei Proviviri, laddove eletto.

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Art. 16 - Assemblea

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria. Essa è costituita dai Soci dell'Associazione. L'Assemblea è il massimo organo deliberante. Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto spedito tramite lettera raccomandata A/R o

anche per il tramite di ausili telematici e quindi posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima o in seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda. Delle riunioni dell'Assemblea il Segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea Ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei Soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche Sociali, in caso di parità dei

consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria relative a modifiche dello Statuto Sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci presenti con diritto di voto. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in Assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze

1. L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo ed, eventualmente, quello preventivo;
- b) approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- c) approva il bilancio sociale, quando previsto dalla legge;
- d) determina l'importo annuale delle quote associative;
- e) definisce le linee programmatiche della Associazione;
- f) approva il Regolamento Generale dell'Associazione e le sue modifiche;
- g) approva i Regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- h) determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli fra i Soci all'Associazione;
- i) nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- j) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei Conti, e l'Organo di Controllo, nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge, determinandone previamente il numero dei componenti;

- k) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- l) ratifica la delibera del Consiglio Direttivo sulla esclusione degli associati;
- m) delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio Direttivo;
- n) delibera sull'istituzione di sezioni dell'Associazione;
- o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
1. L'Assemblea Straordinaria delibera:
- a) sulle modifiche dello Statuto Sociale;
- b) sulla variazione della sede legale;
- c) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d) sulle spese di straordinaria amministrazione;
- e) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'Art. 38.

Art. 24 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. La maggioranza dei membri del Consiglio devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di associato ovvero indicate dagli enti giuridici associati..
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi Membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di Consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice Civile.
3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario, il Tesoriere, l'Addetto agli automezzi, l'Addetto alle infrastrutture e ai mezzi di collegamento e l'Addetto ai turni, al benessere ed alle pubbliche relazioni. Il Consiglio Direttivo potrà promuovere altre cariche ed attribuirle agli stessi Consiglieri o ad altri soci; può nominare inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei Medici, scegliendolo fra i Consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non Soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.
4. Le funzioni del Segretario, del Tesoriere, delle altre cariche sociali e del Direttore Sanitario sono determinate nel Regolamento Generale dell'Associazione.
5. I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo

e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza legale, precisando se congiuntamente o disgiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

8. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

9. E' fatto obbligo ai componenti del Direttivo di partecipare alle riunioni. L'assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive comporta la decadenza da componente del Consiglio Direttivo. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche Sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci. In particolare: a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 23; b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea; c) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'assemblea per la discussione e la sua approvazione; d) predispone

annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'assemblea per la discussione e la sua approvazione; e) conferisce procure speciali o per categorie di atti; f) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; g) propone all'assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali; h) delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi; i) delibera l'adesione ad Organizzazioni di Volontariato ed altri Enti del Terzo Settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo Statuto della rete associativa cui eventualmente aderisce; j) individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'associazione; k) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci; l) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di Socio; m) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge; n) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni; o) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente e Vicepresidente del Consiglio stesso, Segretario, Tesoriere, del Direttore Sanitario, quando nominato, e dal Direttore dei Servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo. Le modalità di funzionamento della Direzione Esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione. Il numero dei componenti la Direzione Esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a convocare l'Assemblea alla sua prima riunione per la nomina dei componenti. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'Assemblea. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. Nel caso di decadenza degli Organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla

convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri ad altro componente del Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente Vicario.

Art. 30 - Organo di Controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Art. 31 - Competenze

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni

sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 32 - Revisore Legale dei Conti

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei Revisori dei Conti composto secondo le norme di legge vigenti. In ogni caso l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 33 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, laddove eletto, è composto da tre Membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i Soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze

Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 - Libri Sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere, oltre alle scritture previste dalla legge:

- a. il Libro degli Associati;
- b. Il Registro dei Volontari
- b. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d. il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi associativi. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri Sociali, i bilanci o rendiconti annuali, facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale

rilascia il consenso entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Titolo V - Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 - Regolamenti

1. Il Regolamento Generale: a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo; b) individua le modalità di informazione ai Soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali; c) determina le competenze del Segretario, del Tesoriere, del Direttore Sanitario, degli altri Direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione; d) regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 21 comma 6 dello statuto. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore, con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: Maria Antonia Terrone - LUCA MAIONE (vi è il sigillo).